

BONUS EDILIZI: LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. 17/2022 CD. DECRETO ENERGIA - LEGGE 27 APRILE 2022, N. 34

Posted on 4 Maggio 2022



Categories: [In evidenza](#), [Sportello
Ecosismabonus](#)

**LEGGE N.34/2022
di conversione del
DECRETO LEGGE N.17/2022**



Pubblicata sulla [Gazzetta Ufficiale n. 98 - Serie Generale - del 28 aprile 2022](#), la **Legge 27 aprile 2022, n. 34** (in vigore dal 28 aprile u.s.) di conversione del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 c.d. "Decreto Energia" che contiene importanti novità in materia di bonus edilizi con particolare riferimento alle tanto attese modifiche riguardanti la disciplina della cessione dei crediti e dello sconto sul corrispettivo di cui all'art.121 del D.L. 34/2020 (Legge 77/2020).

Tra le novità introdotte dalle nuove disposizioni normative, sono di particolare interesse le seguenti:

- L'**articolo 15, comma 1-bis**, **amplia** il perimetro degli interventi ricompresi nella disciplina del **Superbonus 110%**, introducendo un nuovo comma 1.1 all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 che prevede che per le spese sostenute per gli interventi a cui si applica la detrazione al 110 per cento rientrano anche quelle **per l'installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici** (previsti al comma 1 lettere b) e c) dell'articolo 119).
- L'**articolo 29-bis**, **modifica** la disciplina dell'utilizzo di alcune **agevolazioni fiscali** mediante **sconto in fattura e cessione del credito**. In particolare, si eleva **da tre a quattro il numero di cessioni** effettuabili con riferimento ai predetti **crediti di imposta**. In particolare con le modifiche viene **prevista la facoltà di un'ulteriore cessione da parte delle sole banche esclusivamente a favore dei propri correntisti**, per le comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020 inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
- L'**articolo 29-ter**, per consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative ad alcune agevolazioni fiscali, tra cui quelle edilizie, dispone **per l'anno 2022**, ai **soggetti IRES** e i titolari di **partita IVA**, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, di **trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione delle opzioni ex art. 121 del D.L. 34/2020 riferite alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute nel 2020** anche successivamente al termine del 29 aprile 2022 ma, comunque, **entro il 15 ottobre 2022**.

